COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco

Ord. n. 137

Rubiera, 23 ottobre 2026

ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE STRAORDINARIA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31 OTTOBRE 2026.

Comune di Rubiera - Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da EMANUELE CAVALLARO il 23/10/2026 16:35:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ORDINANZE: 2026 / 137 del 23/10/2026

IL SINDACO

PREMESSO che:
- il Comune di Rubiera è inserito nella zona climatica E ai sensi del dpr n. 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";
- per la zona climatica E l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito, con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, ai sensi dell'art. 4 del dpr n. 74/2013 del 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1 lett. a) e c), del dlgs 19 agosto 2005, n. 192;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1505/2026 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che per l'anno 2026 la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile è fissata al 1 novembre. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del dpr n. 74/2013;
- al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RICHIAMATO l'art. 5 del DPR n. 74/2013 laddove attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché

stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

VISTO il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 3 aprile 2017 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari", emanato a norma dell'art. 25 quater della legge regionale n. 26/2004 ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al dlgs. n. 192/2025 e al dpr n. 74/2013;

CONSIDERATO che:
- le condizioni climatiche di questi ultimi giorni si sono attestate su livelli di temperature basse come risulta dai bollettini meteorologici previsionali che ne confermano il permanere durante tutta la prossima settimana;
- il permanere di temperature basse può comportare un notevole disagio per i bambini, le persone anziane e gli ammalati;

RITENUTO opportuno tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini, e persone in condizioni precarie di salute nei luoghi di vita, di studio e sportivi;

VERIFICATA la sussistenza delle condizioni che consentono l'accensione straordinaria facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a partire dalla data odierna e fino al 31 ottobre in quanto dal 1 novembre 2026 inizierà l'anno termico 2026-2027 nel rispetto dei limiti del dpr n. 74/2013 e dell'art. 12, comma 3, del Regolamento regionale n. 1/2017

ORDINA

a partire dalla data odierna fino **al 31 ottobre 2026,** l'accensione degli impianti di riscaldamento, nel limite della durata giornaliera di ore 6 e nei limiti delle temperature previste per:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;

Comune di Rubiera - Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da EMANUELE CAVALLARO il 23/10/2026 16:35:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ORDINANZE: 2026 / 137 del 23/10/2026

- edifici adibiti ad asili nido, scuole dell'infanzia pubbliche e private, primarie e secondarie di primo grado;
- palestre ed impianti sportivi e assimilabili.

DISPONE

- di incaricare la Responsabile del 1^ Settore Affari generali e Istituzionali Servizi alla Comunità di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio on line del Comune di Rubiera;

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del Procedimento l'ing. Sossio Paone Responsabile del 3^ Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.la Legge n. 225/1992 "Istituzione del servizio nazionale di protezione Civile" e s.m. e i.

Il Sindaco

Emanuele Cavallaro

Comune di Rubiera - Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da EMANUELE CAVALLARO il 23/10/2026 16:35:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ORDINANZE: 2026 / 137 del 23/10/2026